

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 29/01/2009 - rif. AG18-08

Parere sulla Normativa del 29/01/2009 - rif. AG18-08 d.lgs 163/06 Articoli 133 - Codici 133.1

In conformità alla disciplina di cui al D.M. 16 aprile 2001, e in attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le ritenute operate dalla stazione appaltante per somme corrispondenti agli inadempimenti contributivi certificati dal DURC possono essere trattenute sino alla liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. Le ritenute potranno essere utilizzate per i pagamenti di quanto dovuto per le inadempienze contributive nel caso in cui gli enti previdenziali ne facciano richiesta; in caso contrario, giacché le inadempienze possono venire sanate direttamente dai datori di lavoro inadempienti, le ritenute saranno svincolate secondo le predette modalità, quindi solo dopo il collaudo finale e se gli enti previdenziali non hanno segnalato eventuali inadempienze entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Parere sulla Normativa del 29/01/2009 - rif. AG18-08 d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, la materia previdenziale relativa ai lavoratori comunitari distaccati si fonda sul principio di personalità in base al quale trova applicazione la disciplina vigente nel paese di residenza del lavoratore ovvero il regime vigente nel paese di residenza dell'azienda, qualora il lavoratore sia residente in un paese in cui non svolge ordinariamente la propria attività. La regolarità contributiva viene dimostrata mediante il modello E101 che attesta l'iscrizione dei lavoratori ai regimi previdenziali di uno Stato membro e fonda una presunzione di regolarità; esso è annullabile o revocabile solo dall'ente che lo ha emanato. Per quanto attiene invece all'attività edilizia, mentre per le imprese extracomunitarie è necessario ottenere il rilascio del DURC, per quelle comunitarie ciò non è necessario se abbiano posto in essere adempimenti presso un proprio organismo pubblico che garantiscano gli stessi standards di tutela previsti nel nostro ordinamento. In sede di gara è peraltro necessario presentare la documentazione rilasciata dagli enti competenti da cui possa evincersi il rispetto delle condizioni richieste, non essendo sufficiente al riguardo la mera autocertificazione. Per potersi configurare la regolarità del distacco occorre che vi sia un legame organico tra lavoratori distaccati ed impresa distaccante, nel senso che è quest'ultima tenuta a fornire il prodotto finale. Nel caso inverso invece si tratterà di mera fornitura di manodopera.